



COMUNE  
DI  
SAN GIOVANNI AL NATISONE  
*(Provincia di Udine)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO  
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE  
SULLE AREE PUBBLICHE**  
*(Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29)*

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 27/01/2011**  
**Esecutivo dal 22/02/2011**

<b>TITOLO 1.....</b>	<b>4</b>
<b>NORME GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Ambito di applicazione .....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3 -Finalità del Regolamento .....	5
Articolo 4 -Aree pubbliche in cui l'attività di commercio non è consentita.....	5
Articolo 5 -Compiti degli uffici comunali .....	5
Articolo 6 -Esercizio dell'attività .....	5
Articolo 7 -Delega .....	6
Articolo 8 -Normativa igienico-sanitaria e prescrizioni per i prodotti alimentari .....	6
Articolo 9 -Vendita a mezzo di veicoli.....	6
<b>TITOLO 2.....</b>	<b>7</b>
<b>MERCATI.....</b>	<b>7</b>
<b>Capo I - Norme generali.....</b>	<b>7</b>
Articolo 10 -Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	7
Articolo 11 -Indirizzi per la determinazione degli orari .....	7
Articolo 12 -Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione commercio su aree pubbliche su posteggio.....	7
Articolo 13 -Norme generali per lo svolgimento del mercato .....	8
Articolo 14 -Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	8
Articolo 15 -Durata delle concessioni dei posteggi .....	9
Articolo 16 -Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi.....	9
Articolo 17 -Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.....	9
Articolo 18 -Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze .....	9
Articolo 19 -Assenze .....	10
Articolo 20 -Obblighzioni tributarie .....	10
Articolo 21 -Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati .....	10
Articolo 22 -Decadenza della concessione decennale del posteggio.....	11
Articolo 23 -Trasferimento del mercato .....	11
Articolo 24 -Posteggi fuori mercato .....	11
Articolo 25 -Criteri per l'assegnazione di posteggi fuori mercato .....	11
<b>Capo II - Individuazione del mercato .....</b>	<b>13</b>
Articolo 26 -Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari .....	13
Articolo 27 -Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	14
<b>TITOLO 3.....</b>	<b>15</b>
<b>COMMERCIO ITINERANTE .....</b>	<b>15</b>
Articolo 28 -Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	15
Articolo 29 -Zone vietate.....	15
Articolo 30 -Rappresentazione cartografica .....	15
Articolo 31 -Determinazione degli orari.....	15
Articolo 32 -Divieti di vendita.....	15

<b>TITOLO 4.....</b>	<b>17</b>
----------------------	-----------

<b>NORME FINALI.....</b>	<b>17</b>
--------------------------	-----------

Articolo 33 -Sanzioni.....	17
----------------------------	----

Articolo 34 -Validità Regolamento.....	17
--	----

Articolo 35 -Allegati.....	17
----------------------------	----

ALLEGATO a) : planimetria d'individuazione del mercato.....	18
---	----

ALLEGATO b): superficie complessiva destinata al mercato, numero posteggi consentiti, dimensioni e settore merceologico di attività consentita per i singoli posteggi .....	18
---	----

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale ai sensi e per gli effetti del titolo III° della Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29 "Disciplina organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" e del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi 123/CE/2006".

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **posteggio fuori mercato**, area pubblica o privata del quale il Comune abbia la disponibilità, in occasione di fiere o di riunioni straordinarie di persone che si verificano a seguito di manifestazioni pubbliche locali di natura sportiva, culturale, sagre, feste popolari ecc.
- e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio oppure dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante.
- g) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- h) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- i) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio nel mercato, di scambiarsi il posteggio.
- j) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- k) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5.12.2005 n. 29 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- l) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- m) Per **precario**, l'operatore in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato, le cui presenze sono annotate nell'apposito registro.

### **Articolo 3 -Finalità del Regolamento**

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
  - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
  - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - d) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

### **Articolo 4 -Aree pubbliche in cui l'attività di commercio non è consentita**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è vietato in tutte le aree soggette a vincolo artistico, ambientale e paesaggistico, così come individuate dal vigente piano regolatore generale comunale. Per quanto attiene nello specifico all'interno della Villa de Brandis e di tutte le sue pertinenze, l'attività di commercio su aree pubbliche è sottoposta alle seguenti condizioni: l'attività può essere svolta solo in modo saltuario e non continuativo in occasione delle manifestazioni di cui alla lettera d) del 1° comma dell'art. 2 del presente Regolamento e subordinatamente alle condizioni e prescrizioni definite con apposita Ordinanza Sindacale e dopo aver recepito apposito Nulla Osta da parte della Soprintendenza.

### **Articolo 5 -Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive.

### **Articolo 6 -Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, previa presentazione di domanda, redatta sulla base di modelli appositamente predisposti dall'ufficio e scaricabili dal sito web del Comune, oppure su altri modelli contenenti comunque tutti i dati necessari per la validità della domanda stessa.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati.

#### **Articolo 7 -Delega**

1. Il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'inizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.
2. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.
3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

#### **Articolo 8 -Normativa igienico-sanitaria e prescrizioni per i prodotti alimentari**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

#### **Articolo 9 -Vendita a mezzo di veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

## Capo I - Norme generali

### **Articolo 10 -Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune per mezzo del Servizio del Commercio-Attività Produttive e quello della Polizia Municipale che assicurano l'espletamento delle attività di carattere istituzionale di loro competenza e l'erogazione dei servizi necessari allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica.

### **Articolo 11 -Indirizzi per la determinazione degli orari**

1. Vengono individuati i seguenti indirizzi per la determinazione degli orari del mercato:
  - a. inizio delle vendite non prima delle ore 7,30;
  - b. fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore alle 8 ore giornaliere;
  - c. l'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato non potrà avere inizio prima della chiusura al traffico veicolare dell'area interessata e comunque non prima delle ore 7,30;
  - d. l'area occupata dai titolari di posteggio deve essere sgombrata entro le ore 14,00;
  - e. per quanto riguarda i mercati allestiti in occasione di manifestazioni temporanee gli orari saranno determinati di volta in volta dal Sindaco con apposita ordinanza sentito gli uffici Commercio e della Polizia Municipale.

### **Articolo 12 -Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione commercio su aree pubbliche su posteggio**

1. Il Servizio di Polizia Municipale segnala al Servizio Commercio ed attività produttive entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio rispettivamente le presenze del primo semestre e dell'intero anno dei titolari dei posteggi al mercato, in modo tale che il Responsabile dell'Ufficio Commercio ed Attività Produttive possa procedere all'avvio della procedura di decadenza del posteggio e di revoca della relativa autorizzazione per i titolari che hanno superato il numero di assenze previste dall'art. 12 della L.R. 29/2005.
2. Prima di procedere all'assegnazione dei posteggi resi liberi tramite il rilascio di nuove autorizzazioni viene data, comunque, priorità alle istanze di miglioria di soggetti già titolari di posteggio.
3. L'autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche su posteggio di cui all'art. 42, co. 1 lett. a) della L.R. 29/2005, per la copertura di posteggi resisi vacanti, verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio commercio-attività produttive, previo avviso pubblico. Le domande, presentate con le modalità ed i termini indicati nell'avviso, su di modelli appositamente predisposti dall'ufficio e scaricabili dal sito web del Comune, oppure su altri modelli contenenti comunque tutti i dati necessari per la validità della domanda stessa, verranno esaminate secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'art. 49 commi 5 e 7 della L.R. 29/2005;
  - b) a parità di presenze verrà data precedenza all'anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
  - c) a parità dei precedenti requisiti verrà data la precedenza alla commercializzazione di prodotti tipici locali;
  - f) a parità di tutti i requisiti sopra esposti verrà tenuto conto della data di presentazione della domanda;
  - g) in caso di domande presentate nella medesima data viene data priorità a quella con numero di protocollo inferiore.

### **Articolo 13 -Norme generali per lo svolgimento del mercato**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Non è consentito occupare spazi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni o negozi. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi onnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico. A maggior chiarimento del principio della onnicomprensività dell'area di posteggio, nel caso di subentro nell'attività, il nuovo operatore non potrà occupare l'interspazio precedentemente occupato, senza la preventiva autorizzazione. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima attrezzatura del dante causa.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita che abbiano un'altezza dal suolo di almeno 0,50 mt.. L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. Agli operatori commerciali al mercato è vietato vendere fuori dai posteggi con merce al braccio; è parimenti vietato conficcare pali o punte e smuovere la pavimentazione nonché ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o dell'arredamento urbano, imbrattare o segnare con vernici od altro materiale il suolo pubblico, muri, marciapiedi od altri manufatti pubblici. In generale agli operatori del mercato è vietato tenere comportamenti di turbativa alle regolari operazioni commerciali.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore commerciale titolare di posteggio è considerato assente, e di conseguenza non può essere ammesso alle attività commerciali per tale giornata, nel caso in cui non sia presente nel proprio posteggio una volta decorso l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata. E' vietato tenere acceso il motore del proprio mezzo oltre le necessarie funzioni di arrivo, posizionamento e partenza del posteggio.
7. E' assolutamente vietata la concessione a terzi del posteggi, se non unitamente all'azienda commerciale.
8. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, rese da operatori assegnatari di posteggio ovvero collocati a qualsiasi titolo in graduatoria, comportano l'adozione dei provvedimenti di legge, non escluso l'annullamento delle presenze maturate ovvero la revoca della concessione o quant'altro previsto. E' fatta salva la possibilità di trasmettere gli atti del procedimento agli organi ed alle autorità competenti.
9. E' obbligatorio esibire ad ogni richiesta delle forze dell'ordine ed incaricati al controllo l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio e se previsto i documenti di idoneità sanitaria.

### **Articolo 14 -Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, ed in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.



2. La vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di posteggio riservato agli agricoltori, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio.

3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240.

### **Articolo 15 -Durata delle concessioni dei posteggi**

1. La concessione del posteggio ha una durata massima di anni 10 , è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale

2. In caso di trasferimento o ridimensionamento del mercato, così pure ne casi di subentro all'attività commerciale, la validità decennale del posteggio decorre dalla data di rilascio della concessione originaria.

### **Articolo 16 -Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi**

1. In caso di posteggi al mercato resosi liberi gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Servizio Commercio e delle Attività Produttive. La miglioria può essere effettuata solo all'interno dello stesso settore in modo da non variare nel complesso le metrature destinate ai diversi settori merceologici.

2. I criteri di priorità per riconoscere la richiesta di miglioria del posteggio sono i seguenti:

a - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;

b - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica alcuna degli spazi assegnati (sia in termini di dimensioni sia in termini di superficie), previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

### **Articolo 17 -Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi in attesa dell'assegnazione del posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che più ritiene adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelli di cui all'art. 43, comma 2 della L.R. 29/2005

2. La revoca dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento da parte del Responsabile del Servizio Commercio-Attività Produttive.

### **Articolo 18 -Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. L'operatore titolare del posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. L'operatore titolare del posteggio, nel giorno di svolgimento del mercato, è considerato assente nel caso in cui non sia presente nel posteggio una volta decorso l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatore commerciale per tutta la durata del mercato, intesa come fascia oraria di vendita. In caso contrario l'operatore, sarà considerato assente a tutti gli effetti, fatti salvi i casi di forza maggiore quali ad esempio: peggioramento della situazione atmosferica, perdurare di condizioni climatiche avverse, grave ed improvviso malore (da giustificarsi con idonea documentazione entro il mercato successivo).

4. Le presenze al mercato effettuate dall'operatore commerciale, in forma di precariato, sono conteggiate nel registro indipendentemente dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

5. Il Servizio della Polizia Municipale provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso gli l'Ufficio della Polizia Municipale.

### **Articolo 19 -Assenze**

1. Le assenze sono giustificate in caso di malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e ferie.

2. In caso di ferie queste devono essere comunicate per iscritto, preventivamente, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio e non possono durare oltre quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro subordinato e comunque non oltre due mesi solari anche frazionati o a otto giornate di mercato settimanale nell'arco dell'anno.

3. Le assenze per malattia dovranno essere certificate entro il primo mercato di rientro.

4. Negli altri casi (gravidanza, maternità, servizio militare) le assenze dovranno essere comunicate per iscritto, allegando i relativi certificati o documenti certificativi entro il mercato successivo alla prima assenza conseguente alle situazioni di cui sopra.

5. La mancata comunicazione dell'assenza entro i termini verrà computata quale assenza da computare nel conteggio per la decadenza del posteggio.

6. L'eventuale mancato svolgimento del mercato a seguito di avverse condizioni metereologiche, non sarà conteggiato quale assenza. Le giornate considerate meteorologicamente avverse, saranno indicate nell'apposito registro delle presenze dal Personale del Comando di Polizia Municipale.

### **Articolo 20 -Obbligazioni tributarie**

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché della tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali.

### **Articolo 21 -Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare i commercio su aree pubbliche, in base ad un'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante secondo le seguenti priorità:

a) Maggior numero di presenze complessive accumulate dall'operatore commerciale all'interno del mercato settimanale del giovedì in qualità di precario, come risultante dalla rilevazione presenze effettuata dal personale dell'Ufficio di Polizia Municipale;

b) In caso di parità di presenze si tiene conto dell'anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del titolo autorizzativi;

c) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio tra i possibili assegnatari alla presenza di questi;

3. L'occupazione temporanea del posteggio assegnato ai precari e subordinata al contestuale pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, calcolata sulla base della superficie occupata.

4. Le operazioni di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta) vengono svolte dal personale del Comando di Polizia Municipale. Gli operatori commerciali che svolgono l'attività in precariato si devono concentrare in Viale delle Scuole, nelle adiacenze del primo posteggio ivi ubicato, con al seguito tutta la documentazione necessaria per esercitare l'attività.

5. Per motivi di decoro e di tutela della relativa pavimentazione, i parcheggi non utilizzati dai rispettivi titolari in Piazza Zorutti possono essere assegnati solamente a soggetti sopra identificati operanti esclusivamente nel settore non alimentare.

### **Articolo 22 -Decadenza della concessione decennale del posteggio**

1. La decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero di giorni di attività possibile secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Gli accertamenti sull'utilizzo dei posteggi è eseguito dagli organi della Polizia Municipale

2. Le procedure per la decadenza della concessione e della revoca della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 49 della L. R. 5 dicembre 2005 n. 29. Le verifiche e gli accertamenti sull'utilizzo dei posteggi del mercato è effettuato dal personale del Comando di Polizia Municipale.

3. La revoca dell'autorizzazione e la decadenza della concessione deve essere, in ogni caso, sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del Servizio del Commercio-Attività Produttive.

### **Articolo 23 -Trasferimento del mercato**

1. Ai sensi della L. R. n. 29/2005, qualora il Comune individui nuove aree e i relativi posteggi per l'esercizio del mercato, garantisce agli operatori interessati l'assegnazione di un nuovo posteggio con una superficie, se possibile, pari a quella del precedente mercato compatibilmente comunque all'ampiezza dell'intera area mercatale.

### **Articolo 24 -Posteggi fuori mercato**

1. Con riferimento al disposto dell'art. 42, comma 11 della L.R. 29/2005, in occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone che si verificano a seguito di manifestazioni pubbliche locali di natura sportiva, culturale, sagre, feste popolari ecc., possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi al di fuori del mercato. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (moralì e professionali), nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

2. L'orario di inizio e conclusione dell'attività è definito con l'ordinanza sindacale prevista dal comma successivo entro la fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 24.

3. La delimitazione dell'area interessata è disposta con ordinanza del Sindaco, che quantifica anche il numero dei posteggi da riservare in relazione alle caratteristiche della manifestazione, alla sua durata, alle esigenze dell'utenza ed alla gestione della viabilità.

### **Articolo 25 -Criteri per l'assegnazione di posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato possono essere assegnati sia a soggetti già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia a soggetti privi di tale autorizzazione. I soggetti già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno presentare al Comune domanda di concessione del posteggio fuori mercato mentre i soggetti non in possesso della predetta autorizzazione dovranno presentare contestualmente anche domanda all'esercizio temporaneo del commercio su aree pubbliche. La domanda dovrà essere redatta sulla base di modelli appositamente predisposti dall'ufficio e scaricabili dal sito web del

Comune, oppure su altri modelli contenenti comunque tutti i dati necessari per la validità della domanda stessa.

2. L'assegnazione dei singoli posteggi ed il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio del commercio su aree pubbliche verrà effettuata dal responsabile dell'Ufficio Commercio Attività produttive, tramite redazione di apposita graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri:

- data di presentazione della domanda; nella domanda dovrà essere tassativamente indicato il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;

- a parità di data di presentazione verrà valutata l'eventuale presenza dell'ambulante al mercato settimanale;

- a parità dei precedenti criteri verrà valutata l'anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del titolo autorizzativi per il commercio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi e l'individuazione degli spazi avverrà in proporzione all'ampiezza dell'area delimitata con ordinanza sindacale.

4. L'assegnazione e l'utilizzazione di un posteggio fuori mercato non è considerata in nessun caso quale presenza dell'operatore al mercato settimanale, di conseguenza non viene considerata nel calcolo delle presenze dei precari; l'assegnazione e l'utilizzazione di un posteggio fuori mercato non comporta il rilascio di alcun tipo di autorizzazione di cui al comma 1° dell'art. 42 della L.R. 29/2005.

5. I termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione temporanea ed il relativo posteggio in occasione di riunioni straordinarie di persone saranno definiti con l'apposita Ordinanza Sindacale prevista dall'art. 24 del presente regolamento.

## Capo II - Individuazione del mercato

### Articolo 26 -Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) Svolgimento del mercato: annuale;  
Cadenza : settimanale;  
Giornata svolgimento : giovedì (quando il mercato ricade in giorno festivo di norma non viene svolto);  
Il Responsabile dell'Ufficio Commercio Attività Produttive, in occasione di particolari ricorrenze o a seguito di richiesta degli operatori commerciali del mercato medesimo, con motivata Ordinanza può stabilire di anticipare, posticipare o confermare il mercato nel giorno festivo, con almeno 15gg. di anticipo.  
Inoltre per comprovate esigenze di viabilità, ordine pubblico, igiene, sanità e di pubblico interesse, previo conforme parere del Comando di Polizia Municipale, sempre con motivata Ordinanza, può essere stabilito lo spostamento temporaneo dell'ubicazione del mercato.
- b) ubicazione :  
Piazza Zorutti: spazio antistante il Centro Civico ed area centrale contermina ed adiacente alla fontana;  
Piazza Aquileia: ovvero parcheggio retrostante il palazzo del Centro Civico;  
Viale delle Scuole: tratto iniziale adiacente Via Roma e Piazza Zorutti;
- c) superficie complessiva del mercato calcolata sul totale delle aree disponibili per i posteggi comprese quelle destinate ai clienti: mq. 2.735
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq.1.114,50
- e) totale posteggi: n. 22, di cui:
- n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. 15 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare
- n. 1 riservati ai produttori agricoli
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:  
posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 16  
- posteggi su area scoperta n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq. 847,50 di cui per il settore alimentare mq. 222 e per il settore non alimentare mq. 876,50;
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata (n. 1) nella quale sono indicati: l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza ;  
il numero, la dislocazione dei posteggi annuali e quelli riservati ai produttori agricoli;  
la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Ai sensi dell'art. 51 co. 2 della L. R. n. 29/2005, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.  
L'accesso alle aree del mercato è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

## **Articolo 27 -Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti con ordinanza sindacale.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai solo pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. L'accesso all'area interessata dal mercato settimanale dovrà essere inoltre garantito ai mezzi di soccorso e pronto intervento.
3. Per comprovate ragioni di pubblica sicurezza, per ragioni di viabilità o tutela della sicurezza della circolazione, per consentire l'erogazione di pubblici servizi il personale del Comando di Polizia Municipale potrà disporre, anche "verbalmente", durante lo svolgimento del singolo mercato, lo spostamento e la dislocazione dei posteggi.

**Articolo 28 -Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esercizio dell'attività in esame dovrà quindi avvenire in assenza di occupazione di spazi ed aree pubbliche eccedenti la sagoma del veicolo utilizzato.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In particolare l'attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. In conformità alle norme del Regolamento Tosap, il limite orario di fermata e di occupazione degli spazi pubblici è definito in n. 1 ora.
5. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale e delle attività commerciali effettuate nelle manifestazioni nelle quali vengono assegnati posteggi fuori mercato nelle aree urbane adiacenti a quelle dove questi si stanno svolgendo, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

**Articolo 29 -Zone vietate**

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:
  - a) L'intero tratto della Statale 56 che attraversa il territorio comunale di San Giovanni al Natisone;
  - b) L'area antistante il Palazzo Municipale, sede del Comune;
  - c) L'area antistante la chiesa parrocchiale di San Giovanni al Natisone;
  - d) Area antistante la chiesa di parrocchiale di Dolegnano;
  - e) Area antistante la chiesa parrocchiale di Medeuzza;
  - f) Area antistante la chiesa parrocchiale di Villanova;
  - g) Area antistante le scuole di ogni ordine e grado;
  - h) In prossimità di incroci;
  - i) In tutte le aree soggette a vincolo ambientale, paesaggistico ed architettonico, fatto salvo quanto definito dall'art. 3.
  - j) Qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 29/2005 ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

**Articolo 30 -Rappresentazione cartografica**

1. Presso l'Ufficio della Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

**Articolo 31 -Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco. In particolare al commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano le limitazioni previste dalle norme vigenti inerenti alle giornate domenicali e festive.

**Articolo 32 -Divieti di vendita**

1. Nelle aree pubbliche è consentita la vendita delle merci comprese nei settori merceologici autorizzati, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, in particolare per quanto riguarda la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

2. E' vietato vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.



**Articolo 33 -Sanzioni**

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, sarà contravvenzionato ai sensi degli artt. 79 e 81 della Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29.
2. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, le violazioni specifiche alle disposizioni del presente Regolamento, che non siano già contemplate dalle norme regionali, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50,00 ed il massimo di Euro 300,00.
3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie sono effettuate secondo il disposto delle norme della Legge 24/11/1981, nr. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni nonché secondo le procedure definite da apposito Regolamento Comunale.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di San Giovanni al Natisone.

**Articolo 34 -Validità Regolamento**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di efficacia tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera di adozione, deve essere pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio on-line ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 co. 3 dello Statuto Comunale.
3. Nel caso di sopraggiunta normativa di ordine gerarchico superiore che disciplini in modo diverso da quanto indicato nel presente regolamento, lo stesso verrà disapplicato per la parte non più conforme alla legislazione vigente.

**Articolo 35 -Allegati**

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso:
  - a) planimetria di individuazione del mercato.
  - b) superficie complessiva destinata a mercato, numero di posteggi, dimensioni e settore merceologico di attività.

**ALLEGATO a) : planimetria d'individuazione del mercato****ALLEGATO b): superficie complessiva destinata al mercato, numero posteggi consentiti, dimensioni e settore merceologico di attività consentita per i singoli posteggi**

Il mercato settimanale del giovedì si svolge lungo le sedi stradali indicata nella cartografia allegata (allegato a).

Il sotto riportato prospetto indica il numero dei posteggi attualmente esistenti e da occupare, numerati progressivamente dal n. 1 al n., 21 (più quello per il produttore agricolo con indicata la dimensione).

<b>Num. progressivo</b>	<b>Fronte</b>	<b>Prof.</b>	<b>Area</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>Alimentare</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5,5</b>	<b>55</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>3</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>Alimentare</b>
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>Alimentare</b>
<b>5</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>Alimentare</b>
<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>Alimentare</b>
<b>12</b>	<b>8,5</b>	<b>5</b>	<b>42,5</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>13</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>15</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>16</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>17</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>18</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>Alimentare</b>
<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>20</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>21</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>Non alimentare</b>
<b>P</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>Produttore agricolo</b>